



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE  
INTERNAZIONALE DI NAIROBI DEL 2007 SULLA RIMOZIONE DEI  
RELITTI, CONCLUSA A NAIROBI IL 18 MAGGIO 2007**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto la Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti, conclusa a Nairobi il 18 maggio 2007.

Il Congresso di Stato ha dato avvio all'iter di adesione a questa Convenzione con la delibera n. 1 del 17 gennaio 2022.

Questa adesione è stata richiesta con nota del Direttore Generale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima in data 26 ottobre 2021, Prot. MNA/01/915/21, e si inserisce nel solco del percorso di adesioni a convenzioni internazionali in materia di navigazione iniziato con la Legge n. 120/2019, "Riforma in materia di navigazione marittima", e successive modifiche.

Pur non essendo una delle convenzioni incluse all'art. 80 della succitata Legge, ossia nell'articolo che elenca le convenzioni internazionali alla cui adesione è subordinata l'entrata in vigore della Legge n. 120/2019, l'adesione a questa Convenzione rappresenta un elemento estremamente positivo nell'ambito dello sviluppo del progetto marittimo al fine di meglio cautelare gli interessi soggettivi, finanziari, assicurativi, creditizi, di garanzia, nonché gli interessi legali della clientela internazionale e quindi costituiscono un elemento profondamente attrattivo del nostro Registro marittimo.

La convenzione di Nairobi del 18 maggio 2007 sulla rimozione dei relitti, nota con l'acronimo «WRC 2007» (dall'inglese «Wreck Removal Convention»), è entrata in vigore a livello internazionale il 14 aprile 2015. La convenzione è stata adottata, dopo lunga riflessione, nell'ottica di promuovere la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino, rispetto ai pericoli che possono derivare dalla presenza di relitti di navi, in mare.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

Essa assicura, nel contesto della convenzione UNCLOS di Montego Bay, sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, il quadro giuridico per ottenere una rimozione tempestiva ed efficace dei relitti che possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione, individuando i diritti e doveri degli Stati interessati per la rimozione dei relitti pericolosi e definendo una procedura per l'imputazione dei relativi oneri. Per quanto concerne i profili ambientali, la convenzione WRC 2007 va letta nel medesimo contesto della Convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente.

Gli aspetti più rilevanti dei danni all'ambiente sembrano quelli che derivano dai relitti nell'area marina più vicina alla costa e, dunque, in acque interne e territoriali.

Sostanzialmente, la WRC 2007 si muove su due pilastri:

1. segnalazione dei relitti e loro rimozione;
2. responsabilità del «registered owner» (art. 10), accompagnato da un regime di assicurazione obbligatoria o di altra idonea garanzia finanziaria (art. 12), che si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate. Gli Stati interessati dalla presenza di relitti, anche nelle proprie acque territoriali, possono agire direttamente verso l'assicuratore o il garante finanziario (art. 12)

La convenzione salvaguarda la posizione dello Stato nei cui registri è iscritta la nave coinvolta, prevedendo che lo Stato costiero provveda ad informarlo, insieme al proprietario che risulta dal registro di iscrizione, appena ravvisi che il relitto costituisca un pericolo per la navigazione (art. 9). Inoltre, lo Stato di iscrizione dovrà essere consultato, insieme agli altri Stati interessati, sulle misure da adottare sul relitto (art. 9). La convenzione WRC imputa al proprietario i costi delle operazioni di localizzazione, segnalazione e rimozione ad eccezione dei casi in cui venga provato che l'incidente che ha coinvolto la nave, sia stato causato da incuria dello Stato costiero nel sistemare e mantenere in funzione, i necessari ausili alla navigazione. Quando sia riconosciuto che il relitto costituisca un pericolo, proprietario e Stato di iscrizione della nave devono fornire alle autorità competenti dello Stato costiero la prova della menzionata copertura assicurativa o finanziaria di cui all'art. 12 della convenzione.

La ratifica della Convenzione non determina oneri aggiuntivi a carico dello Stato di San Marino che dovrà procedere unicamente alla verifica della stipula della polizza assicurativa, rilasciando all'armatore apposita certificazione di convalida.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

in considerazione di quanto descritto, sono a richiedere la presa d'atto della Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti, conclusa a Nairobi il 18 maggio 2007.